CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **198/2026** (ECLI:IT:COST:2026:198)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **AMOROSO** - Redattrice: **NAVARRETTA**
Camera di Consiglio del **21/09/2026**; Decisione del **21/09/2026**
Deposito del **12/11/2026**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 21 ter, c. 2° bis, della legge 26/07/1975, n. 354
Massime:
Atti decisi: **ord. 48/2026**

SENTENZA N. 198

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21-*ter*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Verona, nel procedimento di sorveglianza a istanza di S. L.R., con ordinanza del 10 marzo 2026, iscritta al n. 48 del

registro ordinanze 2026 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Udita nella camera di consiglio del 21 settembre 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 21 settembre 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 10 marzo 2026, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2026, il Magistrato di sorveglianza di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-*ter*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo si applichino anche al genitore della persona detenuta affetto da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2.– Il rimettente riferisce di dover decidere sulla domanda con cui una persona detenuta nella casa circondariale di Verona ha chiesto un permesso, ai sensi dell'art. 21-*ter* ordin. penit., onde recarsi, per tre o quattro giorni anche non consecutivi, presso l'abitazione familiare a visitare la madre anziana. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, la donna è affetta da decadimento cognitivo e da significative problematiche psichiatriche ed è stata riconosciuta persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Il detenuto deduce che l'incontro personale sarebbe necessario in considerazione delle condizioni di salute della madre e della sua difficoltà a raggiungere l'istituto penitenziario.

Il Magistrato di sorveglianza illustra il contenuto dell'art. 21-*ter* ordin. penit., i cui commi 1 e 2 disciplinano le visite del detenuto al figlio minore infermo o al figlio affetto da disabilità grave, accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e il cui comma 2-*bis* estende le medesime previsioni ai casi del coniuge e del convivente gravemente disabili.

Il giudice *a quo* reputa tassativa l'indicazione dei familiari contemplata dalla norma e considera quest'ultima non suscettibile di un'interpretazione adeguatrice che consenta di ricomprendervi anche il genitore.

Solleva, pertanto, questioni di legittimità costituzionale.

3.– In punto di rilevanza, il rimettente esclude di poter riqualificare la domanda avanzata dal detenuto ex art. 21-*ter* ordin. penit. in una richiesta di permesso di necessità, ai sensi dell'art. 30 ordin. penit.

Pur riconoscendo, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cita, in proposito, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 18 maggio-13 luglio 2023, n. 30555), i permessi di necessità possono essere concessi anche in presenza di una patologia cronica o stabilizzata del congiunto, ritiene che essi siano comunque caratterizzati «da forti limiti temporali». Pertanto, considera l'istituto non idoneo a garantire al detenuto la possibilità di visitare in via ordinaria e sistematica il familiare disabile; modalità reputata necessaria in ragione della natura della patologia da cui è affetto il genitore.

In tal modo, pone in evidenza come la decisione sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 21-*ter* ordin. penit. dipenda dall'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale.

4.– Nel merito, il rimettente lamenta plurime violazioni.

4.1.– Anzitutto, ritiene violati gli artt. 2 e 3 Cost., quest'ultimo sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento.

Identificata la *ratio* dell'art. 21-*ter* ordin. penit. nella tutela del «diritto all'affettività mediante la presenza, l'assistenza e la condivisione in situazioni difficili», reputa irragionevole la restrizione dei permessi regolati dalla norma censurata alle sole ipotesi in cui affetti dalla grave disabilità, identificata dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, siano il figlio, il coniuge o il convivente e non anche il genitore del detenuto.

La certificazione prevista dal citato art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 attesterebbe per tutti la medesima vulnerabilità e lo stesso bisogno di una relazione personale effettiva.

Ne deriverebbe anche la violazione dei doveri di «solidarietà sociale che dovrebbero invece essere considerati soprattutto quando sono coinvolte situazioni di fragilità».

A riprova dell'irragionevole disparità di trattamento nonché della violazione dei doveri di solidarietà che comporterebbe l'esclusione della condizione del genitore gravemente disabile, il rimettente adduce l'effetto che essa produrrebbe.

La fattispecie concernente la grave disabilità del genitore del detenuto finirebbe per essere attratta nell'alveo dell'art. 30 ordin. penit., al cui interno «situazioni di "malattia" diverse per consistenza e gravità» finirebbero per essere omologate.

4.2.– Il giudice *a quo* contesta, inoltre, un'irragionevole disparità di trattamento tra la norma censurata e l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

I permessi lavorativi per l'assistenza alla persona con disabilità grave spettano, infatti, a una platea familiare che ricomprende, sussistendone le condizioni previste, i parenti entro il secondo grado.

Viceversa, i permessi per le visite *extra moenia*, di cui all'art. 21-*ter* ordin. penit., possono essere autorizzati solo se gravemente disabili sono i figli, i coniugi e i conviventi, e non anche il genitore.

4.3.– Infine, la norma censurata contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, letto anche alla luce dell'art. 24 delle Regole penitenziarie europee, contenute nella raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, adottata l'11 gennaio 2006, come successivamente riveduta e modificata dalla raccomandazione Rec(2006)2-rev, adottata il 1° luglio 2020.

In particolare, queste ultime prevedono che «le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali» (regola 24.4.) e «[q]uando le circostanze lo permettono, il detenuto deve essere autorizzato ad uscire – scortato o liberamente – per render visita ad un parente ammalato, assistere ai funerali o per altre ragioni umanitarie» (regola 24.7.).

La tutela convenzionale del diritto al rispetto della vita familiare, di cui all'art. 8 CEDU, non sarebbe, pertanto, ristretta al nucleo formato dai figli e dal partner (coniuge o convivente) del detenuto, di tal che la garanzia di un rapporto effettivo sarebbe assicurata anche tra il detenuto e il genitore.

Secondo il rimettente, l'art. 21-*ter*, comma 2-*bis*, ordin. penit., limitando il permesso umanitario per grave disabilità ai figli, al coniuge e al convivente ed escludendolo rispetto al

genitore, non garantirebbe una tutela adeguata a tale relazione familiare.

5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.

Considerato in diritto

6.– Il Magistrato di sorveglianza di Verona, con l'ordinanza iscritta al n. 48 reg. ord. del 2026, solleva questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, dell'art. 21-*ter*, comma 2-*bis*, ordin. penit., nella parte in cui non prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 del medesimo articolo si applichino anche al genitore della persona detenuta che sia affetto da disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

7.– In punto di rilevanza, il rimettente esclude di poter riqualificare la domanda avanzata dal detenuto ex art. 21-*ter* nella richiesta di un permesso di necessità, ai sensi dell'art. 30 ordin. penit., in quanto quest'ultima disposizione non consentirebbe di autorizzare visite al familiare gravemente disabile in via ordinaria e sistematica.

In considerazione dell'esigenza manifestata dal detenuto, il giudice *a quo* ritiene di dover fare applicazione dell'art. 21-*ter*, comma 2-*bis*, ordin. penit., il quale, tuttavia, non ammetterebbe un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione, dato il suo tenore letterale.

8.– Nel merito, il rimettente solleva tre gruppi di censure.

8.1.– Anzitutto, denuncia la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., in quanto, in considerazione della *ratio* umanitaria dell'art. 21-*ter* ordin. penit., sussisterebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra i figli, il coniuge e il convivente gravemente disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 – la cui condizione, sulla base della norma censurata, consente l'autorizzazione di visite da parte del detenuto – e la situazione del genitore gravemente disabile, sempre ai sensi della richiamata legge del 1992, che non potrebbe beneficiare di tali visite.

Secondo il rimettente, simile irragionevole esclusione, al contempo, impedirebbe al detenuto di adempiere a doveri di solidarietà sociale, in violazione dell'art. 2 Cost.

A conferma della irragionevole esclusione dall'art. 21-*ter* ordin. penit. della condizione del genitore gravemente disabile del detenuto, il Magistrato di sorveglianza pone in rilievo l'effetto che ne discenderebbe.

La fattispecie estromessa sarebbe attratta nell'alveo applicativo dell'art. 30 ordin. penit., il quale finirebbe così per equiparare il trattamento giuridico di «situazioni di "malattia" diverse per consistenza e gravità».

8.2.– Di seguito, il giudice *a quo* lamenta una disparità di trattamento anche nella comparazione tra l'esclusione del genitore gravemente disabile dalla disciplina dell'art. 21-*ter* ordin. penit. e la sua inclusione nell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992. In particolare, reputa irragionevole che i permessi lavorativi per l'assistenza alla persona con disabilità grave spettino a un'ampia platea familiare, mentre quelli per le visite *extra moenia* di cui all'art. 21-*ter* ordin. penit., pur se giustificati dalla medesima condizione di invalidità, siano riferiti solo ai figli, ai coniugi e ai conviventi.

8.3.– Infine, a detta del Magistrato di sorveglianza, la disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, letto anche

alla luce dell'art. 24 delle Regole penitenziarie europee.

La tutela convenzionale del diritto al rispetto della vita familiare del recluso non sarebbe, infatti, ristretta al nucleo formato da figli, coniuge e convivente, ma ricomprenderebbe altresì la garanzia di un rapporto effettivo tra il detenuto e il genitore.

9.– Questa Corte non ravvisa, in rito, ragioni di inammissibilità.

10.– Nel merito, le questioni sono non fondate.

10.1.– In via preliminare, occorre ricostruire l'evoluzione della norma censurata e la sua *ratio*.

L'art. 21-*ter* ordin. penit. è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori) e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità).

La disposizione, sin dalla formulazione introdotta nel 2011, contempla l'autorizzazione delle visite:

– al figlio minore in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute, da parte della madre condannata, imputata o internata, ovvero del padre, che versi nelle stesse condizioni (comma 1);

– al figlio di età inferiore a dieci anni per assisterlo durante le visite specialistiche relative alle sue gravi condizioni di salute, sempre da parte della madre condannata, imputata o internata, ovvero del padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (comma 2).

Con l'art. 14, comma 1, la legge n. 47 del 2015:

– ha integrato entrambi i richiamati commi, estendendo le loro previsioni al caso in cui le visite debbano riguardare un figlio maggiore d'età, affetto da disabilità grave, accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

– ha aggiunto il comma 2-*bis*, che stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche all'ipotesi in cui la persona detenuta abbia un coniuge o un convivente affetti dalla medesima grave disabilità.

In particolare, quest'ultima condizione ricorre allorché sia certificato che la persona versa in una situazione tale da determinare una «compromissione, singola o plurima, [che riduce] l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992).

10.2.– La *ratio* dell'art. 21-*ter* ordin. penit. era ed è rimasta, anche a seguito dell'ampliamento del suo perimetro applicativo, quella di consentire, nei limiti della compatibilità con le istanze pubblicistiche connaturate alla condizione carceraria di chi beneficia dei permessi, visite finalizzate alla tutela di soggetti particolarmente fragili che vantano specifici diritti di assistenza morale (oltre che materiale) nei confronti del familiare detenuto.

Si tratta, dunque, di permessi che rispondono a «finalità umanitarie» focalizzate su tali

esigenze di tutela (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 novembre 2020-16 febbraio 2021, n. 6105, nonché sentenza 22 giugno-15 luglio 2020, n. 20979).

10.2.1.– La finalità umanitaria è stata rivolta, anzitutto, alla protezione del figlio minore, titolare non solo di un diritto a essere «mantenuto, educato, istruito», ma anche di un diritto a essere «assistito moralmente dai genitori» (art. 315-*bis*, primo comma, del codice civile, in correlazione con l'art. 30, primo comma, Cost.); diritto che acquisisce un rilievo particolarmente pregnante in situazioni di grave compromissione della salute, o addirittura di pericolo di vita del minore.

10.2.2.– Successivamente, la medesima tutela è stata estesa al figlio maggiore d'età affetto dalla disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nel solco di una scelta di sistema, anticipata nel 2003 da questa Corte, in una decisione resa in materia di esecuzione della pena detentiva.

La sentenza n. 350 del 2003 – seguita poi dalla pronuncia di analogo tenore n. 18 del 2020 – ha affermato, relativamente alle cure genitoriali verso il figlio con disabilità grave, che «il riferimento all'età non può assumere un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo della personalità del soggetto. La salute psico-fisica di questo può essere infatti, e notevolmente, pregiudicata dall'assenza della madre, detenuta in carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa, non essendo indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l'assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore».

La sentenza del 2003 ha, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 47-*ter*, comma 1, lettera *a)*, ordin. penit., nella parte in cui non consente alla madre e, nei casi previsti dal comma 1, lettera *b*), al padre condannato l'accesso alla detenzione domiciliare ordinaria, in presenza di un figlio con disabilità totalmente invalidante. In termini analoghi, la richiamata sentenza del 2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 47-*quinquies*, comma 1, ordin. penit., con riguardo all'istituto della detenzione domiciliare speciale, in relazione a figli affetti da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.

Nel frattempo, l'equiparazione del figlio maggiore d'età gravemente disabile al figlio minorenne ha trovato un generale riconoscimento nel testo dell'art. 337-*septies* cod. civ., introdotto dall'art. 55 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).

Il secondo comma della richiamata disposizione stabilisce, infatti, che «[a]i figli maggiorenni portatori di condizione di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori», con l'ulteriore precisazione – inserita nell'art. 37-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile – che la categoria di persone individuate dalla richiamata previsione «sono coloro i quali siano portatori di condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

10.2.3.– Sempre il presupposto della grave disabilità giustifica, inoltre, l'applicazione della disciplina sui permessi di cui all'art. 21-*ter* ordin. penit. anche ai rapporti fra coniugi, essendo questi titolari di reciproci diritti e doveri di «assistenza morale e materiale», che discendono, ai sensi dell'art. 143, secondo comma, cod. civ., dal matrimonio e che configurano elementi caratterizzanti il rapporto tra consorti.

Infine, quanto all'ulteriore ampliamento del raggio applicativo della norma censurata, introdotto dalla novella del 2015 con riguardo al convivente di fatto, esso riflette l'esigenza di evitare che la condizione carceraria di uno dei conviventi possa – a causa della grave disabilità dell'altro – divenire un fattore ostativo alla stessa relazione di coppia, il cui tessuto costitutivo

si fonda sull'assistenza morale e materiale.

Questo trova corrispondenza nel rilievo che tale elemento assume nella stessa definizione di "conviventi di fatto", elaborata nell'ambito della successiva legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

L'art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 stabilisce infatti che, «[a]i fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67, si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». Inoltre, l'art. 1, comma 38, estende ai conviventi di fatto gli «stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

Ebbene, l'art. 21-*ter* ordin. penit. ha riconosciuto al convivente di fatto gravemente disabile la possibilità, analoga a quella spettante al coniuge, di beneficiare dell'assistenza del convivente detenuto, per quanto conciliabile con le esigenze proprie dell'esecuzione della pena.

In sostanza, il convivente ha diritto a che la condizione carceraria non spezzi del tutto il filo di una relazione che anche il detenuto desidera proseguire e che si fonda sul legame di reciproca assistenza morale e materiale.

A ciò si aggiunga che questa Corte ha dato atto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, fintantoché permane la stabile convivenza (e dunque fintantoché emergono indici della volontà che prosegua), da essa «"possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo quale adempimento di un'obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto (come attualmente previsto dall'art. 1, comma 37, della legge n. 76 del 2016), anche l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale" (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 novembre 2021, n. 32198)» (sentenza n. 148 del 2024; riprende la medesima giurisprudenza di legittimità anche la sentenza n. 7 del 2026).

10.3.– I tasselli che compongono la disciplina dell'art. 21-*ter* ordin. penit. consentono a questo punto di specificare meglio il senso delle visite, la cui autorizzazione è ivi disciplinata. Si tratta della necessità di non privare – compatibilmente con la condizione carceraria dei soggetti obbligati – persone particolarmente fragili dell'assistenza (soprattutto) morale, e in parte anche materiale, nella quale si inverano i caratteri fondamentali di talune relazioni.

Seppure il tipo di assistenza familiare che può offrire chi vive una condizione di restrizione della libertà personale non possa che tradursi in incontri «di natura temporanea» che apportano un beneficio soprattutto sul piano morale (Cass., n. 6105 del 2021, punto 3, nonché n. 20979 del 2020, punto 4.1.), nondimeno proprio il ruolo che riveste il genitore nei confronti del figlio, così come la funzione che caratterizza il rapporto di coniugio e la relazione tra conviventi (*infra*, punto 11.1.), si riflette sull'esigenza che le visite abbiano una certa sistematicità.

Questo è sotteso alla formula legislativa «sono autorizzati», che non intende escludere la discrezionalità della decisione giudiziaria né tradurre l'autorizzazione in un automatico e «routinario assenso» (Cass., n. 20979 del 2020, punto 4.3.). Piuttosto, evoca il carattere non del tutto straordinario del permesso, fermo restando che ogni nuova richiesta di visita necessita di una valutazione in merito alle circostanze poste a fondamento della singola istanza, anche in rapporto a quelle già effettuate e alle condizioni di sicurezza della loro esecuzione (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 28 aprile-10 luglio 2026, n. 26003; n. 6105 del 2021, punto 3, e n. 20979 del 2020). Secondo il diritto vivente, non è di per

sé decisiva neppure la sola distanza temporale rispetto alla visita precedente, dovendo essere sempre esaminati il percorso terapeutico e le condizioni di salute del familiare (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 marzo-22 aprile 2024, n. 16846).

Simili precisazioni, concernenti l'accertamento in concreto dei presupposti di autorizzazione della visita, non sminuiscono il senso del bilanciamento operato in astratto dal legislatore. Esso mira a consentire – compatibilmente con le esigenze di esecuzione della pena nonché con le ragioni di sicurezza che si riverberano sulle modalità di svolgimento delle visite – un'assistenza soprattutto morale, di carattere non sporadico, nei confronti del figlio, del coniuge o del convivente affetti da particolare fragilità.

11.– Chiariti i presupposti applicativi e la funzione dell'art. 21-*ter* ordin. penit., risulta non fondata la censura che lamenta la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento del genitore affetto da grave disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, rispetto al figlio maggiorenne, al coniuge e al convivente, per i quali sia stata certificata la medesima grave disabilità.

Correlativamente, non è fondata la censura che prospetta il contrasto con l'art. 2 Cost. sotto il profilo della violazione dei doveri inderogabili di solidarietà.

11.1.– L'ordinamento giuridico non attribuisce al figlio nei confronti del genitore doveri che hanno la stessa conformazione di quelli che gravano sui genitori nei confronti dei figli (minori nonché) maggiori d'età gravemente disabili.

Analogamente si coglie una differenza nel confronto con la disciplina concernente gli obblighi reciproci dei coniugi e l'assistenza materiale e morale tra conviventi di fatto.

Questo emerge in maniera plastica comparando i dati normativi.

Il combinato disposto degli artt. 315-*bis*, 337-*septies* cod. civ. e 37-*bis* disp. att. cod. civ. attribuisce al figlio gravemente disabile il diritto a essere «assistito moralmente» da parte dei genitori. Il contenuto di tale diritto si plasma sulla natura e sulla funzione del ruolo genitoriale, che implica una presenza il più possibile assidua, specie nelle situazioni di spiccata fragilità del figlio (sentenze n. 52 del 2025 e n. 18 del 2020).

Mutatis mutandis, nel diverso contesto del rapporto tra coniugi, l'obbligo reciproco di assistenza morale, oltre che materiale, riflette uno dei caratteri essenziali del rapporto coniugale, sicché parimenti evoca una logica di tendenziale assiduità, specie in situazioni di particolare fragilità di uno dei due.

Da ultimo, un'analoga connotazione è riferibile all'assistenza morale e materiale tra conviventi che permea gli stessi tratti identificativi della convivenza di fatto (art. 1, commi 36 e 38, della legge n. 76 del 2016).

Di conseguenza – come già anticipato (*supra*, punto 10.3.) – l'assistenza morale e materiale che caratterizza le richiamate relazioni, proprio perché richiede una presenza tendenzialmente assidua, giustifica, quando il soggetto tenuto a prestarla sia detenuto, la possibilità di visite *extra moenia* suscettibili di una reiterazione di carattere tendenzialmente sistematico.

11.2.– Confrontando, a questo punto, la fattispecie per la quale il rimettente lamenta l'esclusione dall'art. 21-*ter* ordin. penit. con i richiamati *tertia comparationis*, emergono disomogeneità (sentenza n. 54 del 2026; nello stesso senso, sentenze n. 158, n. 154 e n. 85 del 2026).

Il figlio nei confronti dei genitori ha due fondamentali doveri, cui corrispondono altrettanti diritti: quello di natura personale di «rispettare i genitori» (art. 315-*bis*, quarto comma, cod.

civ.) e quello di natura patrimoniale di corrispondere gli alimenti agli ascendenti in stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 433, primo comma, numero 2, cod. civ.). Inoltre, fintantoché convive con la famiglia d'origine, è tenuto a «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia» (art. 315-*bis*, quarto comma, cod. civ.).

Coerentemente, in ambito penalistico, il delitto di cui all'art. 570 del codice penale sanziona, al primo comma, la violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (oltre che alla tutela legale) e alla qualità di coniuge, mentre, al secondo comma, sanziona, tra l'altro, chi fa mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti.

Di riflesso, benché anche i doveri che gravano sul figlio nei confronti dei genitori rinvengano il loro fondamento nell'art. 2 Cost. (ordinanza n. 34 del 2016, con riguardo agli alimenti) e siano suscettibili – come si dirà – di letture estensive, nondimeno non presentano i medesimi caratteri propri dei doveri dei genitori nei confronti dei figli, così come non evocano i tratti propri del rapporto di coniugio e della convivenza di fatto.

In particolare, anche volendo desumere dal dovere di rispetto di cui all'art. 315-*bis*, quarto comma, cod. civ., in coordinamento con l'art. 2 Cost. e con l'art. 32 Cost., un dovere di assistenza morale del figlio nei confronti del genitore gravemente disabile, esso non implica, nel *quomodo*, gli stessi caratteri propri di rapporti che richiedono l'assiduità della relazione o che si fondano su di essa.

Inoltre, anche riconoscendo nell'art. 2 Cost. il fondamento costituzionale di doveri morali e sociali del figlio nei riguardi dei genitori, essi si collocano su un piano di più generica tutela del libero svolgimento della personalità nell'ambito di relazioni familiari e, dunque, non rispondono alla specifica *ratio* dell'art. 21-*ter* ordin. penit.

In sostanza, non basta fare riferimento all'ampia copertura assiologica dell'art. 2 Cost. per attribuire al genitore gravemente disabile nei confronti del figlio un diritto di assistenza morale e materiale, plasmato sul modello di relazioni diversamente regolate dal legislatore.

Piuttosto, il richiamo ai doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. ha consentito a questa Corte di ampliare il raggio applicativo di norme – come quelle sui congedi straordinari – con le quali il legislatore valorizza la scelta di prendersi cura di un congiunto gravemente disabile, a prescindere dal fatto che ciò risponda a un preciso obbligo di legge o piuttosto a un dovere morale e sociale di solidarietà. Si tratta, infatti, di un mezzo idoneo ad assicurare al disabile la possibilità di essere assistito nell'ambito della compagine familiare, che, al contempo, consente di sollevare il soggetto pubblico dalla medesima responsabilità, in piena sintonia con i principi di solidarietà e di sussidiarietà, di cui agli artt. 2 e 118 Cost. (sentenze n. 197 del 2025, n. 232 del 2018 e n. 203 del 2013).

11.3.– In conclusione, alla luce della *ratio* dell'art. 21-*ter* ordin. penit., non sussiste un'irragionevole disparità di trattamento tra le situazioni previste dalla norma censurata e la condizione del genitore gravemente disabile, nella sua relazione con il figlio detenuto.

Parimenti, non fondata è la censura concernente la violazione dell'art. 2 Cost.

Non si può, infatti, utilizzare la generica copertura assiologica offerta da tale previsione costituzionale per riferire al figlio nei confronti dei genitori doveri modellati sulla base di relazioni diversamente regolate dal legislatore.

12.– Ciò chiarito, il dovere di assistenza del figlio desumibile dal dovere di rispetto, in raccordo con l'art. 2 Cost., e, comunque, il suo interesse ad assolvere a un dovere morale e sociale di assistenza del genitore gravemente disabile trovano adeguato riconoscimento nell'ambito dell'art. 30 ordin. penit.

Anche tale disciplina, specie alla luce della sua evoluzione ermeneutica, assolve a una finalità umanitaria (da ultimo, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 3 aprile-9 luglio 2026, n. 25732), ma in un senso più ampio e generale rispetto all'art. 21-*ter* ordin. penit.

12.1.– Il comma 1 dell'art. 30 ordin. penit. stabilisce che il detenuto può essere autorizzato dal magistrato di sorveglianza a fare visita, «con le cautele previste dal regolamento», a un familiare (o a un convivente), in caso di imminente pericolo di vita di quest'ultimo. Il comma 2 contempla la possibilità di concedere «eccezionalmente» analoghi permessi anche per «eventi familiari di particolare gravità».

In sostanza, l'art. 30 ordin. penit. salvaguarda l'umanità della pena, consentendo al detenuto di essere presente in famiglia al verificarsi di peculiari congiunture (art. 28 ordin. penit.).

A tal fine, la norma, da un lato, amplia a tutti i familiari e ai conviventi la platea di coloro rispetto ai quali si possono giustificare le visite «di necessità» del detenuto.

Da un altro lato, si avvale di due standard normativi generali che fanno riferimento, come già anticipato, al verificarsi di eventi familiari di particolare gravità e al loro carattere eccezionale. Quest'ultimo carattere, se esclude la prospettiva di una tendenziale regolarità degli incontri (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 17 giugno-1° agosto 2025, n. 28318, e 4 ottobre-28 dicembre 2017, n. 57813), non inibisce la loro reiterazione, previa valutazione autonoma e concreta dell'istanza (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 8 maggio-7 agosto 2026, n. 30196, punto 4, e 5 febbraio-19 marzo 2026, n. 10528; n. 28318 del 2025, punto 2).

12.2.– In base all'originaria ricostruzione, la nozione di evento eccezionale e di particolare gravità imponeva di fare riferimento a un accadimento puntuale e temporalmente circoscritto (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 23 aprile-24 luglio 2025, n. 27225; 21 giugno-4 ottobre 2023, n. 40301; 24 marzo-23 agosto 2023, n. 35471).

Viceversa, secondo una più recente interpretazione, anche una condizione patologica cronica di un familiare o di un convivente può progressivamente assumere il rilievo di un evento familiare eccezionale e di particolare gravità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 29 maggio-18 agosto 2026, n. 31537; n. 30196 e n. 10528 del 2026).

A tal riguardo, vanno considerate la concreta incidenza della patologia sulle relazioni familiari e l'impossibilità di mantenere i contatti nelle forme ordinarie, quando esse assumano una spiccata rilevanza nella vicenda umana del detenuto.

Dunque, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il magistrato di sorveglianza non può fondare il rigetto dell'istanza di permesso di cui all'art. 30 ordin. penit. sulla cronicità della patologia del familiare.

Piuttosto, una situazione patologica cronica può assumere i tratti della particolare gravità dell'evento familiare, in ragione della prolungata impossibilità del contatto personale e della concreta inidoneità delle modalità alternative di relazione.

12.3.– Proprio la richiamata disciplina, per come da ultimo interpretata, è in grado di offrire una tutela giuridica alle esigenze connesse all'assistenza del genitore gravemente disabile da parte del figlio detenuto.

Occorre, anzitutto, rilevare che in effetti la nozione di evento risulta compatibile con una vicenda che abbia un'estensione temporale; simile concetto è, pertanto, applicabile a una patologia cronica o a una grave disabilità.

Quanto al suo possibile inquadramento tra gli eventi familiari eccezionali e di particolare gravità, esso dipende non solo dal tipo di patologia, ma anche dal suo impatto sulla relazione familiare, il che consente di attribuire rilevanza anche a quanto sia stretto, giuridicamente e di fatto, il vincolo con il congiunto.

Nell'ambito di tale previsione, può dunque darsi adeguato rilievo, tra l'altro: (a) alla severità della disabilità (e certamente tale è quella di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992); (b) al tipo di legame familiare coinvolto (e sicuramente stretto è quello tra figlio e genitore, che in concreto può essere anche particolarmente intenso); (c) all'eventuale impossibilità di avvalersi di altre modalità con cui mantenere la relazione personale (Cass., n. 20979 del 2020).

Al contempo, la nozione di eccezionalità dell'evento, nel riverberarsi sull'eccezionalità dei permessi, permette di modulare la loro astratta reiterabilità.

La norma, così interpretata, può consentire al genitore gravemente disabile di ricevere visite saltuarie e potrebbe vieppiù giustificare una ripetitività, in caso di situazioni familiari straordinarie, come quella del detenuto che sia rimasto il solo figlio a poter portare conforto al genitore disabile. Resta fermo che il giudice deve sempre motivare perché la situazione familiare concreta giustifichi ogni nuovo incontro, applicando «criteri valutativi oggettivi ed elastici» (Cass., n. 30196 del 2026).

12.4.– Nel solco, dunque, della più recente ricostruzione interpretativa dell'art. 30 ordin. penit., il quadro sistematico della disciplina dei permessi umanitari acquisisce – nel coordinamento tra gli artt. 21-*ter* e 30 ordin. penit. – un volto coerente con i principi costituzionali.

Non convince, di contro, l'obiezione del rimettente secondo cui proprio l'attrazione nell'art. 30 ordin. penit. della fattispecie concernente il caso del genitore gravemente disabile del detenuto porterebbe a equiparare, nell'ambito di tale disposizione, situazioni disomogenee, come le disabilità accertate ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e altre generiche patologie croniche.

Simile obiezione riduce il senso della novella che ha esteso il perimetro dell'art. 21-*ter* ordin. penit. al solo presupposto della tutela di familiari che siano gravemente disabili, secondo il parametro dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, omettendo di considerare la *ratio* sottesa alla loro selezione. Non a caso, dalla contestazione del giudice *a quo* trapela l'idea che sia irragionevole ascrivere ai permessi di necessità la situazione di grave disabilità di qualunque familiare del detenuto.

Diversamente, deve ritenersi che proprio i caratteri dell'art. 30 ordin. penit., disposizione che si avvale di standard normativi generali, conferiscano alla norma l'attitudine a perseguire un flessibile ed equilibrato bilanciamento di interessi, nel coordinamento sistematico con l'art. 21-*ter* ordin. penit.

13.– Di seguito, risulta non fondata anche la censura che assume l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come termine di paragone di un giudizio di irragionevole disparità di trattamento, ai sensi dell'art. 3 Cost.

Il riferimento, tanto nell'art. 21-*ter* ordin. penit. quanto nella richiamata previsione, alla disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, non rende affatto omogenee le situazioni poste a confronto.

Nella disciplina dei permessi lavorativi si riconosce che la volontà di un familiare di accudire il congiunto gravemente disabile – a prescindere dal fatto che ciò risponda a un preciso obbligo di legge o piuttosto a un dovere morale e sociale – viene incontro all'interesse

del congiunto a essere accudito nell'ambito della compagine familiare, alleggerendo oltretutto il soggetto pubblico della medesima responsabilità. E questo – come emerge dalla giurisprudenza costituzionale sui congedi straordinari (sentenze n. 197 del 2025, n. 213 del 2016 e n. 203 del 2013) – in conformità con i principi di solidarietà e di sussidiarietà, di cui agli artt. 2 e 118 Cost.

Di contro, l'art. 21-*ter* ordin. penit. risponde all'esigenza di bilanciare il diritto di soggetti gravemente disabili a essere assistiti nell'ambito di relazioni familiari, che presuppongono una tendenziale assiduità, con gli interessi pubblici sottesi all'esecuzione della pena.

La diversa funzione dei due istituti giustifica, pertanto, la differente individuazione dei familiari considerati e non consente di ravvisare la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.

Del resto, l'assenza di omogeneità tra le due discipline non priva di rilievo – come già sopra precisato (punto 12) – le concrete esigenze di assistenza del genitore con disabilità grave da parte del detenuto, esigenze che possono essere considerate alle diverse condizioni dettate dall'art. 30 ordin. penit.

14.– Infine, non sono fondate anche le censure sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU.

14.1.– Tale disposizione attribuisce rilevanza al rispetto della vita familiare anche nel contesto carcerario e, specificamente, nel rapporto tra la persona detenuta e il genitore.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo muove dal principio che la detenzione comporta limitazioni all'esercizio dei rapporti familiari (Corte EDU, quarta sezione, sentenza 12 novembre 2002, Płoski contro Polonia), ma impone alle autorità di assistere il detenuto, per quanto ragionevolmente possibile, nel mantenimento di tali legami (Corte EDU, seconda sezione, sentenza 16 dicembre 2025, Emre contro Turchia, paragrafo 30).

In questa prospettiva, la Corte di Strasburgo conferisce valore interpretativo anche alle Regole penitenziarie europee, che costituiscono standard comuni elaborati nell'ambito del Consiglio d'Europa e, pur non essendo giuridicamente vincolanti, rappresentano uno strumento qualificato di *soft law* (Corte EDU, grande camera, sentenza 30 giugno 2015, Khoroshenko contro Russia, paragrafo 134).

Le Regole stabiliscono che le modalità delle visite consentano alle persone detenute di mantenere e sviluppare le proprie relazioni familiari in condizioni quanto più possibile normali e prevedono che, quando le circostanze lo permettano, il detenuto possa essere autorizzato a uscire, con o senza scorta, per visitare un parente malato, partecipare a un funerale o per altre ragioni umanitarie.

In ogni caso, nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare la tutela dell'art. 8 CEDU, la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento, la cui ampiezza varia in funzione della natura delle attività impedite e degli scopi perseguiti con le restrizioni; resta fermo che, là dove sia coinvolto un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità di una persona, il margine di discrezionalità concesso allo Stato è, in linea di massima, limitato (sentenza Khoroshenko, paragrafi 119-120).

14.2.– Tanto premesso, l'art. 21-*ter* ordin. penit. non viola il diritto al rispetto della vita familiare del detenuto e del genitore gravemente disabile.

Le limitazioni alla vita familiare, in quanto ingerenze nel diritto ex art. 8 CEDU, sono, infatti, giustificate: se previste dalla legge, se perseguono uno scopo legittimo e se sono necessarie in una società democratica, in quanto rispondenti a un bisogno sociale pressante e proporzionate allo scopo legittimo perseguito (Corte EDU, grande camera, 16 dicembre 2010,

A, B e C contro Irlanda, paragrafo 229).

In particolare, la Corte EDU, nel valutare il giusto equilibrio fra gli interessi in gioco, tiene conto di una molteplicità di fattori, quali «*the stage of the criminal proceedings against the applicant, the nature of the criminal offence, the applicant's character, the gravity of the relative's illness, the degree of kinship, the possibility of escorted leave, and so on*» (Corte EDU, prima sezione, sentenza 6 dicembre 2007, Lind contro Russia, paragrafo 95, sul rifiuto di concedere il permesso di visitare un parente malato o di partecipare al funerale di un parente).

Ebbene, anzitutto, l'esclusione del genitore dall'ambito dell'art. 21-*ter* ordin. penit. persegue uno scopo legittimo, in quanto adatta al peculiare contesto della disciplina carceraria e dei permessi umanitari la stessa logica con cui il legislatore disegna nel complesso dell'ordinamento tale relazione giuridica, differenziandola da quelle prese in considerazione dalla norma censurata. Questo consente di realizzare un equilibrato bilanciamento di interessi rispetto all'esigenza di tutelare la sicurezza pubblica (Corte EDU, grande camera, sentenza 6 ottobre 2005, Hirst contro Regno Unito, paragrafo 69).

Inoltre, essa non viola il principio di proporzionalità, poiché non determina una preclusione al mantenimento della relazione del genitore gravemente disabile con il figlio detenuto.

Come già anticipato, l'art. 30 ordin. penit. consente di valutare la necessità di un incontro personale extramurario, dando rilievo, ai fini dell'autorizzazione del permesso umanitario di necessità, a vari fattori, tra i quali: (a) il modo in cui la grave patologia del familiare incide sul relativo legame; (b) l'intensità e la concretezza del rapporto affettivo; (c) l'eventuale impossibilità di fare ricorso alle ordinarie modalità di contatto intramurario (Cass. n. 30196 del 2026; sentenza 26 marzo-11 giugno 2026, n. 21610; n. 10528 del 2026; *supra*, punto 12).

La disciplina censurata non determina, pertanto, un'ingiustificata interferenza nel diritto al rispetto della vita familiare del detenuto e del genitore gravemente disabile, sicché non viola l'art. 8 CEDU.

15.– In conclusione, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-*ter*, comma 2-*bis*, della legge n. 354 del 1975, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-*ter*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Magistrato di sorveglianza di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale

---

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.